

concorso non è sufficiente perché l'amministrazione sia tenuta a bandirlo. Ed io, pur convenendo sul fatto che un simile sistema finisce con il conferire all'autorità competente un certo potere di apprezzamento che verte anche sull'opportunità di bandire un concorso, non lo ritengo in nulla contrario all'articolo 29. Il mezzo deve essere quindi disatteso, e il ricorso 29-64 respinto.

Ci sono infine le conclusioni formulate nel ricorso 12-64, con le quali si chiede che la parte di spese posta a carico del ricorrente dall'ordinanza del Presidente della Corte del 4 maggio 1964 sia sopportata dalla Commissione. Dico subito che basterebbe che voi respingiate i due ricorsi, accogliendo le mie conclusioni, perché fosse giustificata nel merito la conferma della decisione impugnata. Vi è però una questione preliminare, ed è quella della ricevibilità delle conclusioni qui esaminate. Qualunque portata abbia l'argomento del ricorrente, secondo il quale la natura provvisoria delle ordinanze emesse in un procedimento sommario dovrebbe far sospendere ogni decisione sulle spese fino alla definizione del giudizio, per respingerlo è sufficiente rifarsi all'articolo 86 del regolamento di procedura, a norma del quale dette ordinanze non sono impugnabili. Siccome sulle spese ha deciso l'ordinanza, chiedere che le spese siano ripartite diversamente significa chiedere la riforma dell'ordinanza : conclusioni del genere non sono ricevibili.

In definitiva, concludo chiedendo :

1. Che siano dichiarate irricevibili le conclusioni dei ricorsi 12-64 e 29-64 aventi ad oggetto : l'avviso di posto vacante n. 403, la « notifica di posti vacanti presso la Commissione della C.E.E. » e la parte dell'ordinanza 4 maggio 1964 del Presidente della Corte relativa alle spese del procedimento sommario.

2. Che le restanti conclusioni dei ricorsi indicati siano respinte perché infondate.

3. Che le spese sopportate dalle parti restino a loro carico, in conformità all'articolo 70 del regolamento di procedura.

Ordinanza del presidente della Corte del 4 maggio 1964¹

Nel procedimento 12-64 R., promosso dal

SIGNOR ERNEST LEY,

dipendente della Commissione della C.E.E.,

1 — Lingua processuale : il francese.

con l'avv. Marcel Slusny, del Foro di Bruxelles, e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso la signora Emilie Ley-Heinen, avenue de la Gare 27.

richiedente,

contro

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
rappresentata dal suo consulente giuridico dott. Louis de la Fontaine, in qualità d'agente, e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso il dott. Henry Manzanares, segretario del servizio giuridico degli Esecutivi europei, place de Metz 2,

resistente,

procedimento avente ad oggetto la sospensione degli atti intesi a provvedere al posto vacante di cui all'avviso n. 403 della Commissione,

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso depositato in cancelleria il 6 aprile 1964, l'attuale richiedente ha impugnato

- l'avviso di posto vacante n. 403, l'elenco dei posti vacanti presso la Commissione della C.E.E. pubblicato nel « Bollettino d'informazioni per il personale della Commissione della C.E.E. » n. 16, del 29 ottobre 1962, come pure, in quanto occorra, le decisioni della Commissione che costituiscono il fondamento dei predetti,
- la delibera 26 febbraio 1964 con cui la Commissione ha deciso di non provvedere al posto vacante di cui trattasi mediante promozione, mutazione o concorso interno, ma di sollecitare le candidature di dipendenti di altre Istituzioni della Comunità.

Nell'istanza depositata in cancelleria lo stesso giorno il richiedente, assumendo che per i motivi esposti nel ricorso la prosecuzione della procedura di assunzione gli arrecherebbe un danno irreparabile, ha concluso che la Corte voglia :

- « Ordinare alla Commissione della C.E.E. di sospendere gli atti intesi a provvedere al posto vacante di cui all'avviso n. 403.
Riservare ogni decisione sulle spese ».

Il 17 aprile 1964 la resistente ha depositato osservazioni sull'istanza di sospensione, nelle quali ha concluso che la Corte voglia :

- « Respingere in quanto infondata l'istanza proposta dal signor Ernest Ley, in ogni suo capo.
Provvedere sulle spese secondo giustizia ».

Le parti, debitamente citate, sono comparse davanti al Presidente il 29 aprile 1964 ed hanno svolto le loro difese orali.

IN DIRITTO

Il richiedente non ha dedotto alcun argomento atto a dimostrare che, qualora non venisse ordinata la sospensione, egli subirebbe un danno irreparabile.

Il richiedente sostiene poi che, in caso di assunzione nelle more del giudizio di merito, l'accoglimento del ricorso potrebbe danneggiare la persona assunta. In proposito va detto che il diritto di chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato è attribuito al ricorrente affinché egli possa tutelare i propri interessi, mentre alla tutela degli interessi dei terzi che potrebbero rimanere lesi dall'immediata esecuzione può provvedere il convenuto, eventualmente non opponendosi alla sospensione. Nella specie, però, la convenuta si è opposta.

Stando così le cose, non vi è motivo di ordinare l'istata sospensione.

Le spese

Nella specie non vi è ragione di riservare la decisione sulle spese fino alla sentenza di merito. Il richiedente, essendo rimasto soccombente, deve sopportare le proprie spese.

Per questi motivi

Letti gli atti di causa;

Sentite le parti nelle loro difese orali;

Visti gli articoli 176, 179, 185 e 186 del Trattato C.E.E. e l'articolo 36 dello Statuto della Corte di Giustizia della C.E.E.,

il Presidente della Corte di Giustizia delle Comunità Europee così provvede :

1° L'istanza è respinta.

2° Ciascuna parte sopporterà le spese da essa incontrate.

Lussemburgo, 4 maggio 1964.

Il Cancelliere
A. Van Houtte

Il Presidente
A. M. Donner